REGIA PREFETTURA DI PISA

1180

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura e del lavoro nello stabilimento carcerario di Volterra.

Rimasti deserti gl'incanti tenuti nel 28 settembre e 16 ottobre 1871, per l'appalto che sopra, ed essendo stata presentata una privata offerta al prezzo qui sotto indicato, accompagnata dal prescritto deposito, si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane di mercoledì 17 aprile prossimo venturo, nell'Ufficio di questa prefettura, ed alla presenza del R. prefetto o di altro funzionario da lui delegato, sarà proceduto ad un pubblico incanto col metodo della estinzione delle candele per l'appalto del servizio del mantenimento e del lavoro, di cui nella seguente

TAVOLA

Num. d'ordine de' lotti	Stabilimento penale componente il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti — Parti dei capitoli	Tavole relative	Quantità approssimativa delle giornate di presenza nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo della cauzione in rendite dello Stato	Importo del deposito per adire all'asta	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario — Quantità	Importo
Unico	Casa di forza di Volterra	Servizio della casa e del lavoro	Parte 1ª, titolo 2° della parte 2ª parte 3ª	B E H M O P Q R parte 2ª	1,103,815	L. 0. 94 1/2	2400	3700	5	L. 11 25

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali.

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni 7 e mesi 7, decorrendi dal 1° giugno 1872 al 31 dicembre 1879.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne quarta e quinta della tavola sovrastante.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'art. 3° dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna sesta della tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sui prezzi indicati nella colonna settima della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti.

L'asta sarà tenuta col metodo della estinzione delle candele, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo 2°, capo 3°, sezione prima, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in data 4 settembre 1870, n. 5852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avran luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso ai prezzi fissati nella colonna settima della tavola non potranno essere minori di cinque millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a cinque millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno prima dell'apertura della medesima eseguire il deposito interinale indicato nella colonna nona della tavola, in contanti od in biglietti di banca, aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A B C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle tavole stesse alla colonna settima. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso l'ufficio di prefettura e Direzione dello Stabilimento suddetto.

9. L'appalto sarà deliberato al miglior offerente ed anche se si presenti un solo ed offra il ribasso minimo di che all'articolo 7 del presente avviso. Se non verrà presentata offerta alcuna, rimarrà definitivamente accettata senza esperimento di altri incanti quella già esibita, e si stipulerà il contratto con l'oblatore.

10. In caso di deliberamento al seguito di offerte, il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici, scadenti il dì 2 dell'entrante mese di maggio alle ore dieci antimeridiane.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo parimente ad estinzione di candela vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto e vincolare a garenzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna ottava della tavola sovraccitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna nona della tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefìcio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna nona della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Condizioni speciali.

14. Finchè dura in vigore nelle Provincie Toscane l'attuale legislazione penale, al vitto prescritto dalla tavola M dei capitoli d'onere, si dovrà sostituire quello attualmente in uso e quale trovasi prescritto dal regolamento fondamentale per gli Stabilimenti penali di Toscana approvato con sovrano rescritto del 31 maggio 1853. Avvenendo modificazioni per cui cessi di aver effetto il regolamento precitato, entreranno allora in vigore le disposizioni della tavola M precitata, senza che però tale cambiamento dia all'appaltatore verun diritto ad aumento della diaria od a speciale compenso.

15. In relazione all'articolo 28 dei capitoli d'oneri 15 luglio 1871, che regoleranno l'appalto, si dichiara che sono in corso i seguenti contratti:

a) Per l'appalto delle somministrazioni in natura dei commestibili e combustibili, cioè:

Data del contratto	Durata del medesimo	Cognome e nome dell'appaltatore	Generi	Prezzo
1872 13 gennaio	Anni 2 a contare dal 1° genn. 1872	Giovanetti Giovanni	Pane bianco, e pane pei detenuti sani	Lire 91497 70
		Frassinesi Niccolò	Carne di vitello e di bue o manzo	32544 30
		Masi Olivo	Vino rosso ed aceto	18180 42
		Baldacci Niccolò	Riso, fagioli e legumi secchi	15164 02
		Frosini Odoardo	Paste di 1ª e 2ª qualità e semolino	8855 25
		Baldacci Niccolò	Patate	1025 83
		Guerrieri Massimo	Olio d'oliva per condimento ed illuminazione	9740 88
		Marrucci Adriano	Legna di essenza forte e carbone	7171 20

b) Per l'appalto della fornitura dei medicinali:

Data del contratto	Durata del medesimo	Cognome e nome dell'appaltatore	Prezzo
17 gennaio 1872	Anni 2 a contare dal 1° gennaio 1872	De Luigi Demetrio	Ribasso del 5 per cento sulla relativa tariffa.

c) Per l'appalto della vuotatura dei pozzi neri, la cessione dei cenaricci, spazzatura, ecc.

Data del contratto	Durata del medesimo	Cognome e nome dell'appaltatore	Somma annua che l'appaltatore si è obbligato di pagare all'Amministrazione
10 febbraio 1872	Anni 3 a contare dal 1° gennaio 1872	Maino Francesco	Lire 250

d) Per l'appalto di una lavorazione di chiodi e di bullette:

Data del contratto	Durata del medesimo	Cognome e nome dell'appaltatore	Numero dei detenuti impiegati al lavoro	Prezzo che l'appaltatore paga all'Amministrazione per la mano d'opera dei detenuti
12 novembre 1870	Anni 3 a contare dal 1° dicembre 1870	Bertini Giuseppe	12	Vario, secondo il peso dei chiodi e bullette.

Tutti i contratti qui sopra ricordati si trovano ostensibili nell'uffizio di questa prefettura ed in quello della Casa penale di Volterra.

16. Il contratto in data 10 febbraio 1872 concernente l'affitto del taglio dell'erbe nei resedi circostanti allo stabilimento penale è assolutamente escluso dal servizio che trattasi di appaltare.

Pisa, 14 marzo 1872.

Il Segretario Delegato: T. BRIGNOLE.

Avviso d'asta.

Dovendosi procedere alla vendita del legname a recidersi di numero 42273 piante di diverse specie ad uso di carboni e costruzione navale, esistenti nella quarta e quinta sezione del bosco Valmarino e San Vito, di proprietà del municipio di Monte San Biagio, apprezzato per la somma complessiva di lire 46,852 50, come da due verbali dell'ingegnere, e misuratore forestale signor Erasmo Giannattasio di Gaeta del 22 ottobre e 18 dicembre 1871, si previene perciò il pubblico che nella sala del municipio suddetto, avanti al sottoscritto, o di chi ne fa le veci, nel giorno cinque del mese di aprile 1872, alle ore 11 antimeridiane sarà tenuto pubblico incanto ad estinzione di candela per la vendita del taglio del legname, di cui sopra, in base alle condizioni stabilite dal Consiglio comunale in seduta del 20 gennaio 1872, e postillate ed approvate dall'autorità superiore, le quali unite ai relativi apprezzi trovansi ostensibili nella segreteria del detto municipio in tutte le ore di uffizio:

Art. 1. Il taglio degli alberi della quarta sezione del bosco comunale detto Lauro, in contrada Valmarino, dovrà essere eseguita in una sola stagione silvana, cioè dal 15 novembre 1872 al 15 marzo 1873, essendo passati cinque anni dall'approvazione del detto taglio, e l'epoca in cui si avrebbe dovuto effettuare. Il taglio degli alberi della quinta sezione appellata Callorso, in contrada San Vito, che rimane suddiviso in cinque parti, dovrà in essa praticarsi il taglio nella mentovata stagione silvana per due parti, cioè dal 15 novembre 1872 al 15 marzo 1873. Il taglio degli alberi delle altre tre rimanenti parti dovrà farsi nelle successive stagioni silvane 1873, 1874 e 1875, essendo passate due stagioni silvane dall'approvazione, e l'epoca in cui avrebbesi dovuto eseguire il taglio di due parti della mentovata quinta sezione.

Art. 2. Che nel taglio degli alberi della quarta e quinta sezione debbono essere rispettati gli alberi di confine, di dote o di speranza marchiati col martello forestale portante le iniziali lettere G. G. (Guardia Generale) Non si potrà passare al taglio d'altra sezione in generale, se l'antecedente non sia stata regolarmente collaudata.

Art. 3. Che oltre gli alberi di confine, dote, o speranza marchiati come è detto nel precedente articolo, debbonsi rispettare nel taglio quelli della specie quercie-sughero esistenti nelle anzidette sezioni, qualunque ne sia l'età e la dimensione.

Art. 4. Che la recisione degli alberi debba esser fatta rasente terra, ed a piano inclinato, e che dovendosi dichiarare in difesa l'estensione che verrà recisa in ogni stagione deve trovarsi sgombrata per la metà del seguente aprile, dovendo l'aggiudicatario attenersi a tutte le disposizioni della vigente legge forestale nell'esecuzione del taglio degli alberi, e sarà responsabile di tutti i danni che potrebbero verificarsi.

Art. 5. Per poter far partito all'asta dovranno i concorrenti depositare a provvisoria garenzia presso l'ufficio procedente, il decimo della somma dell'intero apprezzo delle due sezioni. Terminati gl'incanti saranno tali somme restituite agli offerenti, meno quella del deliberatario che resterà depositata presso l'Amministrazione sino a che non siasi dal deliberatario stesso prestata la definitiva cauzione.

Art. 6. L'aggiudicatario, ed obbligato solidale rinunzieranno ad ogni escomputo o riduzione di estaglio per tutti i casi fortuiti ed infortuiti, opinati ed inopinati, previsti ed imprevisti nel più esteso senso di legge, ed anche in mancanza di parte della cosa locata.

Art. 7. L'aggiudicatario, ed obbligato solidale dovranno obbligarsi tanto pel pagamento dell'estaglio nell'epoca stabilita, quanto pel mantenimento dei patti e condizioni, rinunciando al beneficio di ordine, divisione ed escussione del principale, dovendo entrambi considerarsi come obbligati solidali, ed egualmente principali.

Art. 8. Mancando i medesimi al pagamento dell'estaglio nell'epoca stabilita, o al mantenimento dei patti e condizioni, si assoggettano volontariamente all'arresto delle proprie persone ai sensi dell'articolo 2093 del vigente Codice civile e potranno essere astretti al pagamento coi mezzi voluti da legge.

Art. 9. La metà della somma risultante dalla diffinitiva aggiudicazione sarà pagata esclusivamente a favore del comune, presso del rispettivo proprio tesoriere, in moneta corrente nel Regno, il 1° novembre 1872, e l'altra metà sarà pagata a rate eguali ed annuali improrogabilmente in ogni 1° novembre degli anni 1873, 1874 e 1875.

Art. 10. Ogni contestazione o quistione che insorger potesse, sarà discussa dal tribunale ordinario.

Art 11. Non si potrà licitare sul calore delle candele se non si offre la somma al di là di lire 46,852 50, risultante dagli apprezzi sopra enunciati, dichiarandosi espressamente che la presente vendita del legname, di cui sopra, formar deve un solo contratto ed una sola subasta a pubblico incanto.

Art. 12. La consegna delle sezioni sarà fatta a corpo, e non a misura, coll'assistenza dell'agente forestale, nei modi di legge, ed in conformità dei verbali di circoscrizioni, assegni e martellata, formati dall'agente medesimo per dette sezioni.

Art. 13. Non potendo l'aggiudicatario effettuare in una sola stagione silvana il taglio degli alberi dell'intera quarta sezione, e due parti della quinta, come è detto nell'articolo 1° delle presenti condizioni, potrà recidere gli alberi di qualche rimanente porzione di esse nella successiva stagione silvana 1873, e precisamente dovrà incominciare simultaneamente il taglio di una delle altre parti di essa quinta sezione, qualora l'autorità superiore gli accordasse il permesso per tal proroga su di qualche residuo di sezione non tagliato.

Art. 14. Tutte le spese di subasta, registrata degli atti, inserzioni, copie e quant'altro sarà necessario, nonchè assegno, martellata, consegna e riconsegne delle sezioni, saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà fare presso l'ufficio procedente all'asta il deposito di una congrua somma, salvo la regolar e diffinitiva liquidazione.

Art. 15. Il termine utile per presentare offerta di aumento, non inferiore al ventesimo del prezzo, decorrerà dal giorno dell'aggiudicazione, ed avrà termine a tutte le ore 12 meridiane del dì 19 aprile 1872.

Dato in Monte San Biagio, li 12 marzo 1872.

Il Sindaco
FERDINANDO CARDINALE.

1183

SOCIETA' ANONIMA PER LA VENDITA DEI BENI DEL REGNO D'ITALIA

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI MODENA

Vendita di beni demaniali autorizzata dalle leggi 21 *agosto* 1862 *n.* 793, *e* 24 *novembre* 1864, *n.* 2006

AVVISO D'ASTA PER NUOVO INCANTO.

Si fa noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 5 aprile 1872, negli uffizi della Regia Intendenza di finanza in Modena, dinanzi al signor intendente o chi per esso, si procederà all'incanto mediante pubblica gara per l'aggiudicazione definitiva dei beni demaniali posti nel circondario di Pavullo, descritti al n 6 dell'elenco 7°; quale elenco trovasi coi rispettivi documenti depositato negli uffizi suddetti.

Gli stabili da vendersi sono i seguenti:

Terre boschive dette Faldello, Pozze e Verginetta, in tre corpi, aventi diverse subalterne denominazioni, posti nel comune di Fiumalbo. Terreni investiti in parte a piante resinose di varie età e molte di alto fusto, in parte a faggi, pel resto pascolivi, saldivi, sassosi, nudi e lavinosi, dell'estensione di circa ettari 462 72 24.

L'asta sarà aperta sul prezzo ridotto di L. 65,193 82 di cui lire 10,880 per scorte.

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di lire 200.

Per essere ammessi a far partito gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti far constare a chi presiede i medesimi di avere depositato nella Cassa del ricevitore demaniale di Modena in denari o in biglietti della Banca Nazionale o in titoli della rendita pubblica una somma corrispondente al decimo del valore del prezzo suindicato.

La presente vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nei capitoli generali e speciali che sarà lecito a chiunque di esaminare.

Modena, 29 febbraio 1872.

996 *Il Primo Segretario*: GAUDENZI.

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Ad evasione del ricorso 1° febbraio 1872, n. 75, stato riprodotto in oggi 10 stesso mese dal ricorrente Andrea Longatti, ecc.;

Ritenuto il tenore del suddetto ricorso ed allegati, ecc.;

Il tribunale civile di Como, sezione seconda, in camera di consiglio del giorno 10 febbraio 1872, composta dei giudici Buzzetti dott. Pietro, Beina Francesco e Bernasconi Bartolomeo, coll'assistenza del sottoscritto cancelliere, ecc.,

Dichiara

Di autorizzare la Direzione del Debito Pubblico ad operare rispettivamente la traslazione e tramutamento del certificato del Debito Pubblico del Regno d'Italia in data 1° ottobre 1862, numero 15720, della rendita di lire 45, erroneamente stato intestato ai figli minori del fu Giosuè Corti di Oltrona, non che dell'assegno provvisorio nominativo, numero 6666, di lire 80, in data ed intestato come sopra, per una metà indivisa, ad Ortelli Maria fu Giuseppe vedova superstite del Giosuè Corti di Oltrona ed a Carlo Corti fu Giosuè d'Oltrona, e per l'altra metà da suddividersi in parti eguali fra il detto Carlo e fra Antonio, Colomba, Angela, Maria e Teresa, figli tutti del detto Giosuè Corti, tutti residenti ad Oltrona, e tutti quali eredi testati dal predetto Giosuè Corti.

E stante le intermedie morti intestate prima dell'Angela Corti e poi della Colomba Corti fu Giosuè suddetto, quanto alla eredità dell'Angela Corti, e per la metà della di lei quota suddetta rendita alla superstite vedova madre Ortelli Maria e per l'altra ai suoi fratelli e sorelle predetto Carlo, Antonio, Colomba, Maria e Teresa Corti fu Giosuè, e quanto infine alla eredità della Colomba Corti la intiera quota di proprietà del detto certificato ed assegno provvisorio nominativo al di lei superstite figlio Bollini Angelo di Giacomo, residente a Bizzago, rispettivamente tutti quali eredi intestati della Angela e Colomba Corti fu Giosuè prementovate; nei quali eredi dei furono Giosuè, Angela e Colomba Corti, come sopra essendosi così concentrata l'intiera proprietà dei detti certificato ed assegno; potranno giuridicamente cederle per intiero al ricorrente Longatti Andrea di Carlo di Como mediante l'istromento 4 aprile 1871, numero 1206, del notaio Somigliana di Appiano, stato registrato ad Appiano il 18 aprile 1871 al numero 52, col pagamento di lire quattro e centesimi ottanta.

Como, 19 febbraio 1872.

Il vicepresidente
BUZZETTI.
Per il cancelliere
1144 PONZIGGIA, vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 21 febbraio 1872, ha ordinato che la rendita iscritta sul Gran Libro d'Italia a favore della fu Maria Concetta Caruso di Antonio, sotto al numero 50169, per lire quaranta, e sotto al numero 74800, per lire cinque, sia dalla Direzione del Debito Pubblico tramutata in un nuovo certificato, di annue lire quarantacinque, intestato a Caruso Maria Antonia fu Antonio col godimento dal 1° gennaio 1872.

1188

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Regio tribunale civile di Varese.

Sulla relazione fattasi in camera di consiglio, sedenti i signori cavalier Andrea Apostolo presidente, Lampugnani nobile Giuseppe giuridico, ed avvocato Francesco Nosedu giudice relatore,

Ritenuto che colle istanze 5 gennaio e 12 febbraio 1864 i fratelli Carlo e Giovanni Moranzoni a mezzo del loro patrocinatore avvocato Giuseppe Sabbia depositavano giudizialmente la somma di lire 455 52 di cui si confessavano in debito verso Marcello Carcano a cui furono notificate le dette istanze;

Ritenuto che i ricorrenti Santino e Paolo fratelli Carcano da cui fu giustificata la qualità di eredi del creditore, chieggono il rilascio della somma depositata, con che viene da essi accolto il deposito che giusta il numero 1425 C. C. austriaco giaceva a pericolo del creditore in virtù del passaggio in giudicato degli ordini del relativo ricevimento;

Visti gli articoli 1259, 1263, 1264 Codice civile italiano,

Decreta:

È data facoltà a' ricorrenti di ritirare il deposito di lire 455 52, rappresentato dalla polizza di marzo 1865, numero 2469, della Cassa di Milano ed è quindi fatto conforme invito all'Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti di effettuarne il rilascio stesso.

Varese, il 30 gennaio 1872.

Il cavaliere presidente
APOSTOLO.

1174 FALCETTI, canc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Lanciano sotto la data del dì 4 marzo 1872 si disponeva quanto appresso:

«Il tribunale:

«In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, autorizza Carolina Ciavolich, Geremia, Carlo, Camillo, Filomena Francesca e Giambattista Carulli di Orecchio, quali eredi legittimi del defunto Raffaele Carulli notaro, a ritirare la partita di rendita di lire 85, del certificato num. 119481, e del registro di posizione n. 50214, intestata a quest'ultimo e vincolata ad ipoteca a favore del Governo per cauzione che il detto Raffaele Carulli prestò per l'esercizio della sua professione di notaro, giusta la dichiarazione di tramutamento d'ipoteca del dì 29 dicembre 1865, numero 8931, serbate però le norme prefisse dalle leggi e regolamenti in vigore.

«Così deliberato in camera di consiglio oggi in Lanciano il 4 marzo 1872 dai signori cavalier Carlo Pavone presidente, Giacomo Bulli, ed Alfonso Cammarota giudici — Carlo Pavone, G. Bulli, A. Cammarota, G. Capobianco vicecanc.»

Per copia conforme da inserirsi nel giornale ufficiale

GIOVAMBATTISTA FONZI, procuratore.

1189

DECRETO.

1193

(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Lodi sedente in camera di consiglio nelle persone degli ill.mi signori

Cavaliere Achille Bellorini presidente, dott. Luigi Raimondi giudice, dott. Ambrogio Maganza giudice.

Sul presente ricorso e sulla relazione del giudice delegato;

Osservato che dal certificato dell'ufficio dello stato civile di questa città, in data 21 agosto p. p., num. 758 e dall'atto di notorietà 28 febbraio 1870, eretto nelle forme prescritte avanti la locale Regia pretura del mandamento primo, risulta che dal giorno 18 dicembre 1869 si è reso defunto in questa città in istato celibe l'ingegnere Ignazio Fornari delli furono Carlo e Borzio Gerolama con testamento olografo in data primo agosto 1869, pubblicato avanti la detta pretura nel 20 dicembre 1869 e depositato nello stesso giorno negli atti del notajo qui residente dott. Zeffirino Ceresa al num. 4389-1696 di repertorio, stato qui registrato il giorno 22 detto sotto il numero 748 Atti pubblici, col pagamento della tassa in lire 8 80 e col quale instituì erede universale il di lui nipote Giovanni Fornari del fu Giuseppe e della vivente Teresa Della Scala, salvo l'adempimento di alcuni piccoli legati semplici per cui il detto erede attuale ricorrente trovasi già nel tranquillo possesso dell'eredità suddetta non constando dell'esistenza di altri testamenti, nè che contro la validità del testamento suindicato sia stata mossa eccezione alcuna.

Ritenuto quindi non potersi dubitare del diritto esclusivo del ricorrente medesimo di libera disponibilità sull'intero importo del prodotto certificato di rendita del Debito Pubblico dello Stato portante il numero 52513 della rendita di lire 200 attualmente intestato Ingegnere Ignazio Fornari del fu Carlo.

Visti gli articoli 2 dell'allegato *D.* della legge 11 agosto 1870, numero 5784 e gli articoli 78 e 79 e seguenti del regolamento 8 ottobre successivo, num. 5942.

Autorizza la Regia Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare sull'anzidetto certificato num. 52513 la trascrizione a favore del ricorrente Giovanni Fornari fu Giuseppe dell'intera quota di rendita già spettante al defunto di lui zio ingegnere Ignazio Fornari come erede dello stesso.

Lodi, dal R. tribunale civile e correzionale li 14 ottobre 1871.

BELLOVINI, presidente.
COLOMBO, vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione in camera di consiglio del 6 marzo 1872 deliberava «che gli unici figli ed eredi dei coniugi furono D. Raffaele Angelillo e donna Errichetta Ungaro sono donna Giulia, donna Angelina, donna Antonina, donna Cristina e D. Giuseppe Angelillo. — Che la partita di rendita di annue lire 175 iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico il 31 dicembre 1862 sotto il nome di Errichetta Ungaro fu Luigi giusta il certificato di num. 57642 si appartiene a Gaetano Graziani. Conseguentemente ordina che la partita suddetta sia tramutata in testa di esso Gaetano Graziani fu Giovanni consegnandogliene cartelle al latore.»

1158 GIUSEPPE MARSALA.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di legge si fa noto che il tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione resa in quarta sezione il quattro marzo corrente anno ha deliberato come appresso:

«Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano che divida ed intesti nel modo seguente i tre certificati de' tre di novembre 1871 in testa di Sartore Giuseppe fu Luigi, domiciliato in Napoli, l'uno di annue lire 175, numero 42541 e numero di posizione 66417, e l'altro di annue lire 200, numero 42542 e numero di posizione 66417, il terzo di annue lire 200, numero 42543 e sotto il numero di posizione 66419, cioè:

Per annue lire 385 a Sartore Amalia fu Giuseppe;

Per annue lire 95 a Sartore Luisa fu Giuseppe;

E per annue lire 95 a Sartore Pasquale fu Giuseppe.

Fa salvo a' detti signori Sartore di conteggiare fra loro la differenza in meno che soffrono questi ultimi due per evitar frazioni di rendita inferiore alle lire cinque.»

1148 PASQUALE PORRO, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Sull'analoga domanda fatta ad istanza del signor barone Orazio Fatta Leto, il tribunale civile di Palermo, prima sezione, ha emesso la seguente deliberazione:

Il tribunale ordina che il semestre dal 1° luglio a tutto dicembre 1871 della rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia di annue lire 505 intestata a favore del signor Fatta Leto Orazio fu Girolamo, domiciliato in Palermo, giusta il certificato del 7 ottobre 1869 di numero 46113, gravata di usufrutto a favore della signora Fatta Leto Teresa fu Girolamo, nubile, domiciliata in Palermo, fosse pagato al detto signor Fatta Leto Orazio di lei fratello, tanto qual unico erede della medesima per la morte di quest'ultima avvenuta a 1° dicembre 1871, quanto nel nome proprio per la cessazione dell'usufrutto avvenuta per la morte della detta Teresa Fatta e Leto.

Fatto e deliberato dai signori cavaliere Ignazio Tumminelli presidente, Antonino Pisciotta e Giovanni Alliata giudici, il 9 febbraro 1872.

Per estratto conforme al suo originale rilasciato dalla cancelleria li 21 febbraro 1872.

ENRICO CAISRO, procuratore legale.

1142

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Deliberazione emessa dalla prima sezione del tribunale civile di Teramo addì dodici gennaio 1872.

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, autorizza la Direzione del Debito Pubblico ad operare la traslazione in testa a Luigi Bindi di Carlo, proprietario domiciliato in Atri, della rendita di L. 150, intestata alla signora Marianna Sorricchio del fu Giovanvalerio, defunta domiciliata in Atri, con godimento dal 1° luglio 1864, n. 05383 del certificato, N 32815 del registro di posizione, datato a Napoli il 8 luglio 1864. — Luigi Bindi di Carlo.

Roma, quindici marzo 1872.

Il procuratore speciale del signor Luigi Bindi:

1218 FILIPPO DELLA NOCE.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*).

Il tribunale pronunziando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato dispone che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia del certificato numero quarantaquattromila diciassette della rendita di lire dugentocinquantacinque, intestato al defunto Ferdinando Amitrano fu Francesco domiciliato in Napoli, formi altro certificato a favore di Francesco Amitrano fu Donato, e di Filomena Amitrano fu Tommaso, autorizzandolo in seguito a rilasciare cartello al latore dello stesso valore da consegnarsi al medesimo Francesco Amitrano e per parte di Filomena Amitrano al suo consorte Lorenzo Criscuolo.

Così deliberato il dì 4 marzo 1872.

Per copia conforme

1195 FRANCESCO DI PALMA avv.

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*).

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 2ª, composta dei signori;

Cav. dott Vivenzio Tagliabue vicepres. — Dott. Antonio Botta giudice — Dott. Enrico Piloni idem, in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato;

Visto il presente ricorso ed allegati;

Ritenuto che gli istanti hanno addimostrato il diritto alla successione di cui si tratta a sensi di legge;

Visto l'articolo 2, allegato D della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e articoli 79 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Dichiara

Di autorizzare la R. Direzione del Debito Pubblico del Regno a tramutare il certificato di consolidato 5 per 100 n. 52512, in data 27 febbraio 1868, della rendita di lire duecento intestata al nome di Fornari Giuseppe fu dott. Carlo di Milano, in un titolo al portatore da rilasciarsi a libera disponibilità di Giovanni Fornari fu Giovanni di Lodi, e di Teodora Scala vedova di Giuseppe Fornari di Lodi, il primo erede legittimo, la seconda usufruttuaria in parte della sostanza abbandonata dal defunto Giuseppe Fornari, e ciò qualora nulla osti in contrario pel vincolo annotato nel certificato originario.

Milano 26 gennaio 1872.

TAGLIABUE vicepres.
1192 LA RUGGIA vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

La prima sezione del tribunale civile di Napoli nella causa in contraddizione tra la Direzione del fondo pel Culto, coniugi Vincenza Guardiano e Francesco Peccrari, nonchè Aniello de Vivo, con sentenza pubblicata nel 10 luglio 1871 ha dichiarato devoluta la successione del padre Camillo Conticelli, nel secolo Marcantonio Conticelli, a favore di Vincenza Guardiano, ed ha ordinato che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia convertisca in certificati al portatore l'annua rendita di L. 425, iscritta in testa al detto Camillo Conticelli fu Stefano sotto il N 29236, delegando il notaio di Napoli Raffaele Giusti per procedere alle operazioni.

Roma, quindici marzo 1872.

Il procuratore speciale della signora Vincenza Guardiano:

1219 FILIPPO DELLA NOCE.

NOTIFICANZA.

1145

(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso presentato dai signori Giovacchino e Marziano fratelli Giraud, residenti in Saluzzo, quali esecutori testamentari del signor Lattout Giovacchino fu Antonio, il tribunale civile e correzionale di Saluzzo emanò decreto in data 6 corrente mese con cui:

1. Dichiara accertata la qualità di eredi mediati del Giovanni Lattout fu Antonio nei signori Adele moglie a Pietro Lamberti residente a Ivrea, Annetta moglie dell'avvocato Mola residente a Velletri, Balbina moglie al cavaliere avvocato Casanova residente a Crema, e Cesarina moglie Grassi residente a Pinerolo sorelle Lattout fu Carlo; Pietro, Antonio, Giacinto, Giuseppe ingegnere, Carlo, Luigi, Giuseppina moglie a Giovacchino Giraud, Marianna nubile, Eugenia moglie a Borsattino Luigi, e Carolina nubile fratelli e sorelle Lamberti, figli dei viventi Gennaro ed Anna Lattout, tutti residenti in Ivrea, meno il Carlo e le Giuseppina e Marianna che risiedono in Saluzzo, e Sebastiani Carlo del vivente Bernardo e della fu Giacinta Lattout residente pure in Saluzzo.

2. Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento in cartelle al portatore della rendita iscritta a favore di Giovanni Lattout fu Antonio, domiciliato in Saluzzo, consistente in quattro certificati, consolidato 5 p 0/0 in data 4 dicembre 1868, coi numeri 128808, 128809, 128810 e 128811, di lire 500 annue caduno.

Quanto sopra si deduce a pubblica notizia a senso e per gli effetti previsti dall'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Saluzzo, 11 marzo 1872.

AVV. V. ISASCA, proc. capo.

Intendenza Militare della Divisione di Firenze.

Si avverte che nel giorno 5 del mese di aprile p. v., alle ore una pomeridiana, avrà luogo presso quest'ufficio, via dei Pilastri, ex luogo Candeli, avanti il signor intendente militare della divisione, un pubblico incanto, mediante partiti segreti, per la provvista di grano occorrente per l'ordinario servizio dei panifici militari di Firenze, Livorno e Lucca, cioè:

LOCALITÀ nelle quali dovrà essere consegnato il grano	Grano da provvedersi		Num. dei lotti	Quantità per ogni lotto	Prezzo per ogni quintale di grano	Importo di ciascun lotto	Importo della partita	Rate di consegna	MODO d'introduzione	TEMPO UTILE per la consegna
	Qualità	Quantità totale Quintali		Quintali						
Nel panificio militare di Firenze	Nostrale	4000	40	100	L. 36 »	L. 3600	L. 144000	3	I provveditori saranno tenuti a consegnare il grano nelle controspecificate località a tutte loro spese, diligenza e pericolo, ed in quanto al grano estero, franco altresì del dazio di dogana.	La consegna della prima rata dovrà aver luogo nei giorni 10 da quello in cui al provveditore sarà notificata l'approvazione del contratto. La seconda rata sarà consegnata entro giorni venti dopo la scadenza del tempo utile per la prima consegna. L'ultima rata sarà consegnata entro giorni venti dopo la scadenza del tempo utile per la consegna della seconda rata.
Nel panificio militare di Lucca	idem	3000	30	100	» 36 »	» 3600	» 108000	3		
Nella stazione ferroviaria marittima di Livorno	Marianopoli	6000	60	100	» 35 »	» 3500	» 210000	3		

Avvertenza. — La cauzione per ogni lotto del grano nostrale ed estero è stabilita in L. 300.

I prezzi a base d'incanto, come sovra stabiliti, si troveranno poi modificati dal maggiore o minor ribasso che, secondo le condizioni dei mercati, emergerà dalle schede del Ministero della guerra.

Il grano da provvedersi dovrà essere del raccolto dell'anno 1871, avere un peso netto non minore di chilogrammi 75 per ettolitro in quanto al grano nostrale, e di chilogrammi 76 in quanto alla qualità Marianopoli, e corrispondere per la condizione ai respettivi campioni visibili presso quest'uffizio d'Intendenza militare e presso quello di Livorno.

I capitoli generali e parziali d'appalto, che riflettono l'impresa e che faranno parte integrante dei contratti, saranno visibili presso quest'Intendenza militare e presso tutte le altre del Regno.

Potranno esser presentate offerte cumulative per diversi ed anche per tutti i lotti.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate e compilate su carta con bollo di lire una, sotto pena di nullità.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti esibire la ricevuta del deposito, fatto in una delle tesorerie dello Stato, della somma come avanti stabilita a cauzione ed in ragione dei lotti pei quali intendono di concorrere. Se tale deposito sarà fatto in rendita dello Stato, dovrà questa essere ragguagliata al valore di Borsa.

Il deliberamento seguirà, lotto per lotto, a favore di coloro i quali, sui prezzi anzidetti, avranno fatto il ribasso di un tanto per cento, superiore o pari almeno al ribasso minimo che sarà determinato nelle schede suggellate dal Ministero della guerra, che si troveranno deposte sul tavolo e verranno aperte solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per ulteriore ribasso non minore del ventesimo è limitato a giorni cinque dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Potranno gli accorrenti far pervenire le loro offerte a mezzo di altri uffizi d'Intendenza militare, ma di queste non sarà tenuto conto alcuno qualora non giungano a quest'uffizio prima dell'apertura delle schede.

La tassa di registro non che le spese tutte relative agl'incanti ed alla stipulazione dei contratti, saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Firenze, 18 marzo 1872.

Per detta Militare Intendenza
Il Sottocommissario di Guerra: TOMEI.

1167

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI TORINO

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che nel giorno 9 aprile p. v., ad un'ora pomeridiana precisa, si procederà in Torino, avanti l'intendente militare di questa divisione, nel locale in via Bogino, n. 6, piano terzo, all'appalto delle provviste infradescritte, occorrenti all'opifizio meccanico militare di questa città per la costruzione dei *berretti kepy* di nuovo modello.

N° d'ordine	Qualità delle provviste	Quantità complessiva	N° dei lotti	Quantità per cadun lotto	Prezzo	Importo di cadun lotto	Termine per la consegna
		Numero					
1	Imperiali di tela verniciata	25000	1	25000	L. 0,28 caduna	L. 7000	L'introduzione della merce dovrà effettuarsi per cadun lotto in ragione di 1/5 nei primi trenta giorni e di 2/5 per ogni trenta giorni successivi in modo che l'intiera provvista deve essere ultimata entro novanta giorni dalla data del contratto senza verun altro preventivo avviso.
2	Carcasse di feltro impermeabile	25000	5	5000	» 1,75 id.	» 8750	
3	Sopraffascie (bordaloni) di montone verniciato	25000	1	25000	» 0,20 id.	» 5000	
4	Nappine in lana rossa	25000	2	12500	» 0,39 id.	» 4875	
5	Fodere interne (allude)	25000	1	25000	» 0,38 id.	» 9500	
6	Coccarde tricolori in lana	25000	1	25000	» 0,12 id.	» 6590	
	Giunchi interni	25000		25000	» 0,05 id.		
		Metri lineari					
	Trecciuola di lana rossa	15000		15000	» 0,10 il metro		
	Cordoncino in lana rossa	10500		10500	» 0,06 id.		

La consegna della merce verrà fatta all'opifizio meccanico militare in questa città nelle proporzioni ed alle epoche di cui sovra.

Le condizioni d'appalto ed i campioni sono visibili presso l'ufficio d'Intendenza nel locale suddetto.

Nell'interesse del servizio il Ministero della guerra ha ordinata la riduzione dei fatali, ossia termine utile per presentare una offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni cinque, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento. (Tempo medio di Roma).

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, a loro piacimento, e saranno deliberati a chi avrà nell'offerta segreta proposto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero che servirà per base dell'asta.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere all'ufficio d'Intendenza militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto o nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali di un valore corrispondente al decimo della somma indicata nel suddetto specchio, riducibile in proporzione della quantità dei lotti cui gli accorrenti intenderanno di concorrere, avvertendo che ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quello in cui verrà effettuato il deposito.

Durante l'asta saranno respinte le offerte condizionate.

I partiti dovranno essere presentati su carta bollata da lire una, debitamente firmati e suggellati.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi d'Intendenza militare.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a quest'Intendenza militare ufficialmente e prima dell'apertura della scheda suggellata, e se non risulterà che gli offerenti abbiano presentata la ricevuta del deposito fatto.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritto di segreteria, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* o negli altri giornali, ed altre relative, sono a carico dei deliberatari; come pure sono a loro carico le spese per la tassa di registro giusta le vigenti leggi.

Torino, addì 16 marzo 1872.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: A. CEVA DI NUCETTO.

1240

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale, sezione prima civile, in persona dei signori nob. dott. Luigi cav. Ballarini presidente, dott. Carlo De Micheli e dott. Calisto Bazzini giudici.

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato;

Letto il predetto ricorso coi documenti inserti;

Ritenuto conformemente al suesposto voto del Pubblico Ministero, dai prodotti: fede mortuaria; atto di notorietà 19 p. p. gennaio, testamento e codicillo 30 dicembre 1862, pubblicato giudizialmente il 2 febbraio 1863, non che R. decreto 15 aprile 1866, risultare stabilito: Che la ricorrente Congrega di Carità Apostolica in Brescia venne instituita erede universale del cav. nobile Camillo Pulusella, mancato ai vivi nel giorno 1° febbraio 1863;

Ritenuto constare dai pari atti la prefata veneranda Congrega venne autorizzata ad accettare beneficiariamente la detta eredità;

Ritenuto che i prodotti certificati di rendita del Debito Pubblico (che si asseriscono compresi nella estrazione 16 aprile p. p. della serie rimborsabile del prestito 1850) appariscono intestati alla eredità giacente del fu Camillo Pulusella *quondam* Ottavio, amministrata dalla detta Congrega;

Viste le leggi 10 luglio e 4 agosto 1861, n. 94 e 174, ed 11 agosto 1870, n. 5784, non che il regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, all'art. 82,

Dichiara

Autorizzata la R. Direzione del Debito Pubblico del Regno ad ordinare in favore della ricorrente Congrega della Carità Apostolica in Brescia, quale esclusiva erede testamentaria del fu Camillo Pulusella *quondam* Ottavio, alla R. Tesoreria dello Stato il pagamento dell'importo a dipendenza della estrazione seguita nel 16 aprile p. p. della serie rimborsabile del prestito 1850, il pagamento, dicesi, cui hanno diritto li seguenti certificati di rendita del Debito Pubblico del Regno (legge 4 agosto e R. decreto 5 settembre 1861) e cioè: 1° Certificato n. 468 per la rendita di lire 4 32, creazione 16 aprile 1850, serie dell'obbligazione d'origine n. 7; 2° Certificato n. 469, per la rendita di lire 38 88, creazione 16 aprile 1850, serie d'obbligazione d'origine n. 7: amendue li detti certificati intestati a favore della eredità giacente del fu Camillo Pulusella *quondam* Ottavio, amministrata dal presidente pel turno del P. L. della Congregazione della Carità Apostolica di Brescia, ed amendue rilasciati il giorno 3 agosto 1863 dalla Direzione del Debito Pubblico, allora residente in Milano.

Brescia, 17 febbraio 1872.

Il cav. pres.: BALLARINI.
1194 Dott. GALLEANI, canc.

INFORMAZIONI PER ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Il tribunale civile d'Ancona ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa promossa da Piantini Roberto ed Alfonso, e Piantini vedova Schiatti Marianna, figli del fu Antonio, domiciliati in Ancona; rappresentati dal procuratore Massimiliano Bartolini; diretta ad ottenere la dichiarazione di assenza di Giuseppe Piantini.

Il tribunale riunito in camera di consiglio

Omissis, ecc.

Dichiara l'assenza di Giuseppe Piantini di Ancona, e manda notificarsi e pubblicarsi la presente sentenza a norma dell'articolo 23 del ridetto Codice

Così deciso dal tribunale sedenti i signori avvocati Emilio Donzelli presidente, Angelo Mazzoleni e Carlo Galli, giudici.

Ancona, 27 febbraio 1872. — Firmati: E. Donzelli presidente est. — A. Mazzoleni — Galli g. — D. Paccetti vicecanc.

Pubblicata a senso di legge da me infrascritto vicecancelliere nell'udienza del giorno ventisette febbraro 1872. — Firmato: D. Paccetti vicecancelliere.

Ancona, ventisette febbraio 1872. Reg. al numero 357, foglio 103, volume 43.

Atti giudiziali ricevute lire 6, compresi i due decimi — Il ricevitore Gisci.

Per copia conforme all'originale.

Ancona, 29 febbraio mille ottocento settantadue.

1200*bis* M. LAURENS.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Inteso il rapporto del presidente delegato;

Deliberando in camera di consiglio in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero, autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico di Napoli a tramutare in titoli al portatore, ed a favore dei signori Carlo e Delizioso Romagnoli fu Giuseppe di Tocco Gaudio ora in Terranova, quali eredi testamentari del fu loro fratello Luigi, la rendita di lire centoventicinque, intestata al defunto come di certificato sotto il numero 8669.

Così deliberato dalla prima sezione del tribunale civile di Benevento, composta dai signori cavaliere Giuseppe M.ª Bosco presidente, Gioacchino Bottino e Giovanni Galatro giudici.

Oggi dodici febbraio 1872.

Firmati: G. M. Bosco. — Ignazio Jasiello vicecanc. aggiunto

Per copia conforme rilasciata a richiesta del procuratore signor Luigi Formichelli oggi 16 febbraio 1872

Il cancelliere A. Canteri.

Marca da bollo annullata.

Visto il Presidente G. M. Bosco.

Marca da bollo annullata.

Per copia conforme al proprio originale.

Napoli, 27 febbraio 1872.

1251 MICHELE FORLENZA.

INSERZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Mediante deliberazione resa dal tribunale civile di Napoli addì 28 agosto 1871, si ordinava che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia intesti ai signori Maria, Errico ed Alberto Demarco, fu Francesco, minori, sotto l'amministrazione della loro madre signora Maddalena Formicola, l'annua rendita di lire 1190 contenuta nel certificato al numero 44072, e di posizione 3805, in favore di Francesco Demarco fu Carlo.

Il procuratore
1253 SEBASTIANO PESSOLANO.

DECRETO
emesso dal Tribunale Civile e Correzionale di Girgenti il ventisette febbraro mille ottocento settantadue.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale

Ordina che la rendita annua di lire undicimila duecento cinquantacinque sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia iscritta in Palermo a' sei novembre mille ottocento sessantanove, come dal certificato correlativo, sotto il num. d'ordine 46446 e numero 7370-86 del registro di posizione, intestata agli aventi diritto all'eredità del fu signor Farruggia Giuseppe fu Matteo di Palma Montechiaro, rappresentati dal sequestratario giudiziario signor Enoh Luigi Farruggia, sia divisa ed intestata ai gl'infrascritti, quali eredi figli del detto fu Giuseppe, nel modo seguente, cioè, al signor Enoh Luigi Farruggia, lire seimila novecento cinque; al signor Giosuè Farruggia lire duemila quattrocento settantacinque ed alla di loro sorella signora Giuseppa Farruggia moglie del signor Giovanni Di Vincenzo lire mille ottocento settantacinque.

Di conseguente autorizza la Direzione Generale del detto Debito Pubblico ad eseguirne la divisione ed intestazione di suddetta rendita nel modo testè espressato, rilasciando ai predetti i corrispondenti certificati.

Per estratto conforme, che si rilascia a richiesta del signor Belli Giuseppe.

Girgenti, li 7 marzo 1872.

Il cancelliere
1187 INDELICATO.

INFORMAZIONI PER ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Chiavari con provvedimento reso il primo febbraio 1872 ad istanza di Luigia Ferretto, moglie di Angelo, residente in Chiavari, mandò assumersi informazioni sull'assenza del detto Angelo Ferretto fu Giovanni di Chiavari, il cui pretore fu a tale incumbente delegato.

1229 E. PODESTÀ, caus.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Chiavari con provvedimento reso il 20 febbraio 1872 ad istanza di Raffo Emanuele fu Gaetano di Chiavari autorizzava la Direzione Generale del Debito Pubblico a ridurre al portatore il certificato numero 47677 dell'annua rendita di lire 50 intestato all'ora fu prete Leopoldo Raffo fu Gaetano, del quale l'instante è l'unico erede.

1230 E. PODESTÀ, caus.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione degli undici marzo mille ottocento settantadue il tribunale di Napoli ha ordinato che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito pubblico dello Stato trasferisca il certificato di rendita italiana, sotto il numero ventimila cinquecento quarantanove, per annue lire settecentosessantacinque in testa a Maria Giuseppa Commone fu Gaetano, per lire dieci a Pasquale Comune fu Francesco con vincolo pupillare sotto la amministrazione tutelare del germano Vincenzo Comune, per lire dugentodieci a Francesco dei Rosa di Domenico con vincolo pupillare e sotto la potestà paterna, per lire dugentodieci ad Elisabetta de Rosa di Domenico, per lire quaranta a Giuseppa Maria de Rosa di Domenico, e per lire dugentonovantacinque a Domenico de Rosa fu Gio. Giuseppe.

Napoli, 15 marzo 1872.

1225 DOMENICO DE ROSA.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Sulla domanda della signora Raffaela Romano de Pace, domiciliata in Neviano (Terra d'Otranto) quale erede del fu Stanislao de Pace fu Giovanni, per testamento del 12 marzo 1871, il tribunale di Lecce, con deliberazione del 6 marzo 1872, uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero autorizzava la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il cambiamento dei certificati di annua rendita, l'uno di lire quattrocento venticinque, sotto il n. 28533, e l'altro di lire centocinquanta, sotto il numero 93528, intestati al fu Stanislao De Pace in cartella al portatore della medesima rendita, da rilasciarsi alla signora Raffaela Romano de Pace, quale erede del fu Stanislao de Pace, o a chi per lei.

Valga per la pubblicazione richiesta dalla legge.

1196 AVV. ANGELO SCARDIA.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*).

Il tribunale di Napoli deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina che della rendita iscritta di annue lire tremila quattrocento, racchiusa ne' tre certificati, il primo di lire duemila seicento quaranta libero, segnato col numero 14805, il secondo di lire trecento ottanta anche libero, segnato al numero 130678, entrambi in testa Bassano Maria Teresa fu Giuseppe, ed il terzo vincolato in lire trecento ottanta, segnato al num. 34648, in testa Cappellania istituita dal fu Saverio Bassano, la Direzione del Gran Libro nei modi prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore per mezzo dell'agente di cambio signor Pasquale de Concilis, ne formi numero sei certificati nel seguente modo:

Il primo di annue lire novecento trenta in testa a Michele de Pineda fu Nicola, vincolato con la condizione che serbi lo stato vedovile.

Il secondo di annue lire centottantacinque in testa del detto de Pineda Michele fu Francesco, libero.

Il terzo di annue lire trecentoventi in testa a Felice Pagano fu Francesco, libero.

Il quarto di annue lire novecento sessanta in testa Angela Taglialatela Scafati fu Carlo, vedova di Leonardo Tirabella in proprietà e col vincolo di usufrutto in favore di esso de Pineda Michele, vita durante del medesimo.

Il quinto di annue lire novecento settanta in testa Doristella Taglialatela Scafati fu Carlo, moglie di Gennaro Baccari in proprietà e col vincolo di usufrutto in pro di esso de Pineda Michele vita durante di costui.

Il sesto di annue lire trentacinque libera in testa essa Doristella Taglialatela Scafati fu Carlo, moglie di Gennaro Baccari.

E per ultimo l'assegno provvisorio di lire due e centesimi cinquanta parti del numero 34648, vincolato lo tramuti in altro di egual somma libero dal vincolo esistente.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice funzionante da vicepresidente, Giacomo Marini e Giuseppe Marini giudici.

Il di 4 marzo 1872.

Per copia conforme,
1160 DOMENICO NOVI CHAVARRIA.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*).

Nella successioni *ab intestato* dei furono Maria Michele Missone e Raffaele Missone fu Filippo, il tribunale di Napoli con deliberazione del 13 marzo 1872, ordina che il direttore del Debito Pubblico Italiano paghi alla signora M.ª Ciro Missone fu Raffaele le rate semestrali scadute fino alla morte degli usufruttuari Raffaele e M.ª Michele Missone fu Filippo, sui tre certificati di rendita, uno di lire quattrocento venticinque col numero 139143 del 10 settembre 1867 in testa di Luisa Passarelli fu Giacomo, l'altro di lire trenta col num. 35085 del 24 settembre 1862 in testa di Luisa Passarelli fu Giacomo, minore, sotto l'amministrazione del tutore Gennaro Cardone, ed il terzo di lire cinque col num. 126861 del 30 luglio 1866 in testa alla detta Luisa Passarelli.

Ordina inoltre che il direttore paghi alla medesima signora Maria Ciro Missone fu Raffaele il semestre scaduto a tutto dicembre 1871 sul certificato di rendita di lire ottocento trenta, num. 15301, del 10 dicembre 1871, in testa di essa Maria Ciro Missone di Raffaele, il cui usufrutto spettava al defunto suo padre Raffaele Missone.

Da ultimo ordina che i due certificati di rendita, l'uno di lire settantacinque, n. 16947, del 2 gennaio 1872, in testa di Maria Michele Missone, dubbio fu Filippo, e l'altro di lire venti, num. 35082, del 24 settembre 1862, intestato alla medesima, siano intestati all'esponente Maria Ciro Missone fu Raffaele, moglie di Filippo Catalano fu Giuseppe, rilasciandosi alla medesima i nuovi certificati in testa di lei.

Napoli, 18 marzo 1872.

1248 LUIGI SABBA.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Avellino con sua deliberazione della data 11 gennaio 1872 dispose quanto appresso:

« Visti gli atti e la requisitoria del Pubblico Ministero, ed uniformemente alle sue conclusioni.

« Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato signor Cosentini, ordina che la Cassa de' depositi e prestiti paghi libera la somma di lire mille settecento al signor Pasquale Lancia, erede unico del defunto notaio Biagio Lancia, depositata tal somma fin da novembre 1840 nella Real Cassa di ammortizzazione dell'ex-Regno delle Due Sicilie come cauzione e patrimonio notarile del detto Biagio Lancia. »

Così deliberato oggi li 11 gennaio 1872 dai signori cav. Crescenzo Rivellini presidente, Nicola Saracinelli giudice col grado di vicepresidente, ed Antonio Cosentini giudice. 1156

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda, radunatosi in camera di consiglio,

Visto l'atto di morte 23 dicembre 1871 di Giacinta Zerbi vedova Brambilla di Milano;

Visto il testamento olografo della medesima 7 marzo 1870;

Visto l'atto di notorietà 12 gennaio 1872;

Visto l'atto divisionale 27 gennaio p. p. a rogito del dott. Tromboni, notaio di questa città,

Autorizza:

a) Luigi Brambilla, maritata de' Bernardi di Milano, o chi per essa, quale coerede della fu sua madre Giacinta Zerbi vedova Brambilla, a far seguire dalla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia il tramutamento dei certificati nominativi del Debito Pubblico, n. 2981, 2982, 2983, intestati alla detta defunta Giacinta Zerbi vedova Brambilla in data Milano 31 marzo 1862, della rendita il primo di lire 35, il secondo di lire 50 ed il terzo di lire 5, godimento 1° gennaio 1872, in cartella di rendita al portatore, da consegnarsi alla stessa Luigia Brambilla, a cui furono assegnate in divisione, o chi per essa;

b) Brambilla Marietta, Brambilla Giuseppa e Brambilla Luigia, tutte e tre figlie del fu Ragioniere Antonio ed abitanti in questa città, o chi per esse, a far cancellare l'annotamento di vincolo d'usufrutto vitalizio esistente a favore di Giacinta Zerbi vedova Brambilla sui certificati nominativi in data di Milano 31 marzo 1862, numero 2978 della rendita di lire 375 intestata Brambilla Marietta suddetta e corrispondente assegno provvisorio numero 969 per centesimi 92; numero 2979 della rendita di lire 375 intestata Brambilla Giuseppina suddetta e corrispondente assegno provvisorio numero 970 per centesimi 92 e numero 2980 della rendita di lire 198 intestata Brambilla Luigia fu Antonio e corrispondente assegno provvisorio numero 971 per centesimi 6; ed a pagare alle rispettive intestate la rispettive rendita dal 1° luglio 1871 in avanti, ed a tramutare in assegni provvisori al portatore i predetti tre assegni nominativi numero 969, 970, 971, coi rispettivo godimenti come sopra, da consegnarsi il tutto alle ricorrenti od a chi per esse.

Milano, li 21 febbraio 1872. — Firmati: Tagliabue vicepresidente, D'Adda vicecanc.

Il sottoscritto chiede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* di quanto sopra a termini e per gli effetti delle vigenti leggi e regolamenti sul Debito Pubblico.

1190 Dott. EMILIO DE BERNARDI.

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Il tribunale civile di Siena, nella adunanza di camera di consiglio del sedici settembre mille ottocento settantuno, ha proferito il seguente decreto:

Omissis.

Veduti gli articoli centotrè, centosei, centoquindici e centododici del regolamento della Cassa dei depositi e prestiti;

Previo ordine di pubblicarsi la presente deliberazione a cura del notaio Aurelio Bordoni nel giornale ufficiale del Regno per tre volte a dieci giorni di intervallo, e di ottenersi, trascorsi giorni dieci dalla ultima pubblicazione, dal cancelliere del tribunale il certificato di non essere sopravvenuta alcuna opposizione alla deliberazione medesima;

Autorizza la Real Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico di Firenze a voltare a favore del signor Aurelio Bordoni, figlio del fu Benedetto, attualmente notaio Regio dimorante al Castelletto, comune di Chiusdino, il deposito notarile di lire mille settecento settantaquattro, quale resulta dalla polizza di numero cinquemila novecento novantatrè, di posizione diecimila trecento ottantadue, dal nome di Benedetto Bordoni già depositante, in quello del prenominato Aurelio Bordoni attuale proprietario di tal deposito, ordinando in pari tempo il pagamento a detto Bordoni Aurelio degl'interessi arretrati rimasti fino ad ora insoluti, conforme alla tabella dei pagamenti comprovati a tergo della polizza suddetta di numero cinquemila novecento novantatrè, di posizione diecimila trecento ottantadue.

Così deliberato il giorno, mese ed anno che sopra dagli illustrissimi signori giudici cav. avv. Pompilio Citerni f. f. di presidente, avv. Luigi Rebechi, e avv. Luigi Martinozzi.

P. Citerni f. f. — M. Tombesi, vicecancelliere.

Per estratto conforme, ecc.

Dalla cancelleria del tribunale di Siena li 9 marzo 1872.

1148 G. GIANNINI, canc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dagli articoli 89 e 90 del Regio decreto otto ottobre 1870, numero 5942, si deduce a pubblica notizia che, sull'istanza delli Domenico e Teresa fratello e sorella Vallieri fu Domenico, e di Porta Giuseppe di Andrea, residenti tutti in Vercelli, quest'ultimo, nella di lui qualità di curatore speciale del presunto assente Carlo Vallieri fu Domenico, tale nominato con decreto 13 gennaio 1872, il Regio tribunale civile e correzionale di Vercelli, con suo decreto 11 marzo 1872, esente da registrazione, dichiarò spettare alli Domenico, Carlo e Teresa fratelli e sorella Vallieri una terza parte per caduno della somma risultante in capitale ed interessi dai tre buoni del Tesoro, aventi li numeri 1904, 2898 e 819, stati rilasciati il primo per la somma di lire 2101 50, il secondo di lire 1050 60 ed il terzo di lire 525 30, intestati all'ora fu Giuseppe fu Domenico Vallieri, e collo stesso decreto autorizzò la Direzione Generale del Tesoro, od occorrendo la Tesoreria provinciale di Novara, a versare a mani delli Domenico e Teresa, fratello e sorella Vallieri, o di chi li rappresenti, un terzo per caduno di dette somme, ed a pagare l'altro terzo spettante al presunto assente Carlo Vallieri, al dottor curatore speciale Giuseppe Porta, il quale dovrà a senso del decreto 13 gennaio ultimo scorso del prefato tribunale, impiegarlo in acquisto di cedole del Debito Pubblico italiano da intestarsi al Carlo Vallieri.

Vercelli, li 12 marzo 1872.

1175 MACCO, proc. capo.

1237

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda;

Riunito in camera di consiglio nelle persone delli signori cav. dott. Vincenzo Tagliabue, vicepresidente — Dottor Federico De Luigi giudice — Dottor Antonio Botta id.;

Udita la relazione fatta dal giudice delegato; letto ed adottate le conclusioni del Pubblico Ministero;

Visto l'atto dello stato civile 20 maggio 1871, constatante la morte di Bergese Sebastiano figlio del fu Giuseppe e Boetti Maddalena, avvenuta il 18 stesso mese;

Visto l'atto di notorietà eretto nella pretura del mandamento terzo di Milano il tre febbraio n. s. nel quale è attestato avere il Sebastiano Bergese fu Giuseppe lasciati in suoi eredi legittimi per essere deceduto senza testamento i due di lui figli naturali riconosciuti di nome Giuseppe Fortunato, e Francesco Baldassare, non che la propria madre Maddalena Boetti, e non avere lasciato altri che possa essere chiamato alla di lui successione;

Visto l'art. 745 del Codice civile,

Autorizza la ricorrente Maddalena Boetti anche nella qualità di tutrice dei minori Giuseppe Fortunato, e Francesco Baldassare, residente in Milano, figli naturali del defunto Sebastiano Bergese fu Giuseppe sergente nel deposito cavalli stalloni governativi in Pisa a ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire 3,000 di cui nella cartella di deposito n. 1265 che si dice essere stata depositata a suo favore qual corrispettivo di surrogato militare coi relativi interessi dal secondo semestre 1871; fatta facoltà alla Direzione della Cassa depositi e prestiti ove nulla osti da parte della autorità militare a rimettere la detta somma di lire 3,000 ed accessori alla ricorrente medesima, madre del detto defunto Sebastiano Bergese, è di lui coerede nel terzo; imposto però a detta ricorrente l'obbligo di reimpiegare le due terze parti spettanti ai minori Bergese nell'acquisto di corrispondente rendita sul Debito Pubblico da intestarsi ai minori medesimi, impiego che dovrà essere giustificato a questo tribunale sotto sua responsabilità entro due mesi dall'esazione.

Milano, li 21 febbraio 1872.

TAGLIABUE, vicepres.
T. SARTORIO, vicecan.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Roma, sezione prima, composto dai signori cav. Luigi Forio, presidente, cav. Ignazio Ciampi ed Alessandro Innocenti, giudici:

Vista la relazione del giudice delegato;

Visto l'atto di notorietà del 15 novembre 1871, fatto in Torino presso la R. pretura del mandamento di Po; dal quale risulta che la signora Spallarossa Delfina fu Antonio, vedova del fu Luigi Gagliano, sia la sola ed unica erede dell'ora fu Giacomo Spallarossa da Genova, suo fratello, morto *ab intestato* in Roma il 9 novembre 1871, come da certificato dello stato civile di detta città;

Visto l'atto di procura di essa erede del 24 novembre detto anno, in notaio Lupi, in persona di Vincenzo Quelrazza fu Tommaso per rappresentarla in detta successione;

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno a dolcambiare la cartella di consolidato per annue it. lire 2418 75 di rendita del già Governo Pontificio, contrassegnata col num. 55799 del certificato, e numero 19071 del registro, *vincolata*, in altrettanta rendita, intestata ad essa sul Gran Libro dello Stato *vincolata* sola come l'antecedente, fermo sempre le trattenute sull'interesse a norma di legge.

Roma, . . . marzo 1872.

VINCENZO QUELRAZZA
1244 a detto nome.

DECRETO.
1182
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale in Milano, sezione prima, in camera di consiglio composto dei signori cavaliere dott. Carlo Longoni consigliere d'appello presidente; — Dott. Emilio Gemolli giudice. — Dott. Lodovico Scrinzi aggiunto giud.

Letto il ricorso ed atti dimessi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Visto constare dal dimesso atto di notorietà che nel giorno 1° corrente si rese defunto in questa città il signor Gerolamo Bellani, il quale mediante olografi testamenti istituì sue eredi universali le proprie figlie legittime Maria, Giacomina, Rachele, ed Isabella e la abbiatica Catterina, figlia del predefunto figlio Luigi, tutte di età maggiore, salvo di due legati, l'uno di lire 30 mila a favore della figlia Isabella, e l'altro di lire 10 mila a favore della figlia Rachele, e che nessun altro esiste avente diritto.

Dichiara

Di autorizzare Marietta Bellani maritata Mahne, Giacomina Bellani vedova Bracciforti, Rachele Bellani maritata Wittgens, Isabella Bellani maritata Bracciforti, e Catterina Bellani maritata Valletti, quali eredi dell'ora defunto Gerolamo Bellani, e domiciliati in Milano corso Vittorio Emmanuele n. 26, a chiedere il tramutamento dei seguenti certificati del Debito Pubblico:

N. 65582, datato da Milano il 20 luglio 1870, della rendita di lire 500.

N. 65583, datato come sopra, della rendita di lire 500.

N. 65584, datato come sopra, della rendita di lire 500.

N. 65585, datato come sopra, della rendita di lire 500.

N. 65586, datato come sopra, della rendita di lire 200.

N. 65587, datato come sopra, della rendita di lire 200 in altrettante cartelle al portatore, e di autorizzare conseguentemente la Direzione del Debito Pubblico alla relativa operazione.

Milano, 26 febbraio 1872.

LONGONI
SARTORIO, canc.

FRA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.